

Incentivi per assumere, ecco la mappa delle novità

Quali sono e in cosa consistono gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato ed i requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruirne?

E' stato approvato dal Consiglio dei ministri (e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013) il nuovo pacchetto lavoro, con decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 intitolato "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre misure finanziarie urgenti".

Il nuovo intervento legislativo ha lo scopo di promuovere l'occupazione e la coesione sociale.

Il Governo è intervenuto attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie destinate all'assunzione di giovani e rivedendo alcune tipologie contrattuali (contratti a termine, contratti di somministrazione, contratti a progetto, lavoro intermittente e apprendistato) già oggetto di revisione da parte della Riforma Fornero L. 92/2012. In questa sede verrà analizzata la parte del provvedimento relativo agli incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani disoccupati.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il lavoratore assunto deve possedere all'atto dell'assunzione: un'età compresa fra i 18 e 29 anni, essere disoccupato da almeno 6 mesi; essere sprovvisto di diploma di scuola media superiore o professionale; vivere solo e con una o più persone a carico. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, le

assunzioni devono essere finalizzate a instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato e a incrementare il livello occupazionale dell'azienda beneficiaria.

Al datore di lavoro che assuma con contratto a tempo indeterminato giovani lavoratori viene riconosciuto, per massimo 18 mesi successivi all'assunzione, un incentivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini Inps, con tetto massimo mensile di 650,00 euro.

In caso di trasformazione di contratto in tempo indeterminato, l'incentivo viene riconosciuto al datore di lavoro per al massimo 12 mesi dalla trasformazione ed è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini Inps, con tetto massimo mensile di 650,00 euro; ulteriori condizioni sono l'esclusione dei lavoratori per i quali il datore ha già usufruito dell'incentivo per un periodo massimo di 18 mesi e l'assunzione di un nuovo lavoratore a seguito della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, ovvero dalla data di approvazione degli atti di programmazione da parte di ciascuna Regione e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

L'incentivo verrà riconosciuto dall'Inps in base all'or-

dine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.

Le risorse destinate a finanziare gli incentivi alle nuove assunzioni sono così determinate: per le Regioni del Mezzogiorno attraverso assegnazione diretta da parte dello Stato di 100.000 euro per gli anni 2013 e 2014 e di 150.000 euro per gli anni 2015 e 2016; per le restanti Regioni, su richiesta delle stesse, entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 48.000 euro per l'anno 2013, di 98.000 euro per gli anni 2014 e 2015 e 50.000 euro per l'anno 2016.

L'Inps assegnerà l'incentivo in base all'ordine cronologico riferito all'assunzione e nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, indicherà con una circolare le modalità operative per la fruizione dell'incentivo; nello stesso termine l'Istituto dovrà adeguare allo scopo le proprie procedure informatizzate.

Dott.ssa Caterina Zago
consulente del lavoro

SOCIETA'

S.r.l. "a un euro" anche oltre i 35 anni d'età

E' vero che non esiste più il limite di 35 anni per poter usufruire della s.r.l. ad un euro?

Il d.l. 76 del 28 giugno 2013 ("Decreto lavoro") ha modificato le norme per le nuove forme di s.r.l. introdotte nel 2012 abrogando l'art. 44 d.l. 83/12 che istituiva la s.r.l. a capitale ridotto e modificando l'art. 2463 bis c.c.

Con queste modifiche cade il requisito del limite del 35° anno di età per costituire s.r.l. a partire da 1 euro ed è eliminato il divieto di cedere quote a soggetti di età superiore a 35 anni, sempre che si tratti di persone fisiche. Viene eliminato l'obbligo per le società semplificate di scegliere gli amministratori fra i soci.

Pertanto per poter costituire s.r.l. a partire da 1 euro è necessario che i soci o il socio fondatore siano persone fisiche, il capitale sociale (max di 10.000 euro) sia sottoscritto e versato interamente dai soci o dal socio al momento della costituzione, il conferimento sia esclusivamente in denaro e versato integralmente all'organo amministrativo al momento della costituzione.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, purché previsto nell'atto costitutivo.

Avv. Roberto Bentani

CASA

Un bonus fiscale per chi compra arredamento

Che cos'è il bonus mobili?

L'art. 16 d.l. 63/13 del 4 giugno scorso, oltre a prorogare sino al 31 dicembre 2013 il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto un bonus mobili per le spese documentate, relative all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di immobili in ristrutturazione. Beneficiari sono le persone fisiche che hanno sostenuto spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a partire dal 26 giugno 2012 con la pratica in corso.

Alla spesa massima ammessa al beneficio per le ristrutturazioni edilizie di euro 96.000,00, si aggiunge quella di 10.000,00 euro del bonus mobili, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione fissata nella misura del 50% da spalmare in 10 anni nella dichiarazione dei redditi). Bisognerà conservare le fatture/ricette fiscali (il beneficiario della detrazione deve effettuare bonifico "parlante"). L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli stessi e che sostengono le relative spese.

Dott.ssa Emilia D'Aprile
commercialista

SANITA'

Le commissioni che evitano il contenzioso

Che cosa sono le Commissioni miste conciliative?

Per ovviare alle continue contrapposizioni tra gli utenti e le strutture sanitarie da tempo sono state istituite le Commissioni miste conciliative che, se insediate, permettono una notevole deflazione dell'attività giudiziaria a favore della composizione amichevole dei vari conflitti.

Nel Veneto tali commissioni hanno origine dalla designazione del loro Presidente da parte del Difensore civico e sono composte da 2 rappresentanti delle maggiori associazioni di volontariato del territorio di competenza e 2 rappresentanti dell'Usl (normalmente un medico ed il responsabile Urp).

Il lavoro delle commissioni deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo e si conclude con una Decisione che viene comunicata al Direttore generale, il quale assumerà le decisioni conseguenti da comunicarsi al diretto interessato.

Uno strumento che, se non risolverà i più complessi problemi di malasanità, sarà di grande aiuto per i disservizi spesso lamentati dai pazienti.

Avv. Carlo Mursia

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it